

Corte di Cassazione II sez. civile - 23 aprile 2007, n. 9674 – Pres. e rel. Piccialli

Opposizione a sanzione amministrativa – art. 172 cod. strad. - uso delle cinture di sicurezza - veicolo non in marcia – non applicabilità

Non può essere applicata la norma del codice della strada che sanziona il mancato uso delle cinture di sicurezza, nel caso in cui il veicolo sia fermo.

Ratio della norma di cui all'art. 172 del codice della strada, è, infatti, quella di tutelare il conducente e le persone trasportate da danni derivanti "dall'eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all'interno della vettura od una fuoriuscita dall'abitacolo"; eventi tutti riconducibili al movimento del veicolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Tizio impugna per cassazione la sentenza 21.6.04 con la quale il GdP di Cesena ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione per infrazione all'art. 172 CdS (mancato uso cintura sicurezza) n. 6565 redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale del luogo il 9.2.04.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo, il ricorrente – denunciando violazione degli artt.157 e 172 CdS [1] – si duole che il giudice a quo non abbia considerato la situazione nella quale egli s'era trovato al momento della pretesa rilevata infrazione – id est nella fila formata da più autovetture in attesa di poter accedere ad un parcheggio quando vi si fossero liberati dei posti – estranea alla previsione della norma, dalla quale è fatto espresso riferimento alla situazione di marcia dei veicoli e non a quella di sosta o fermata che, pur rientrando nel concetto di circolazione, non può essere ricondotta anche a quello di veicolo in movimento, proprio della marcia.

Il motivo appare manifestamente fondato, posto che il giudice a quo ha confermato in sentenza che, al momento dell'accertamento della pretesa violazione, il veicolo era fermo.

Ora, la norma in discussione, posta a tutela della sicurezza degli occupanti del veicolo in previsione d'eventuale collisione od uscita di strada o brusca frenata od altri eventi comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti ed un urto dello stesso all'interno della vettura od una fuoriuscita dall'abitacolo, ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano i soggetti tutelandi, od anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui prevenzione è intesa.

Allorché la situazione sia tale da escludere che tali eventi possano verificarsi – come nella specie, laddove il veicolo si trovava fermo in fila con altri veicoli in attesa d'accedere ad un parcheggio quando vi si fossero resi disponibili i posti necessari, quindi né in moto continuo sia pur lento né con sollecite riprese della marcia, né, ancora, in presenza d'altri veicoli in marcia che potessero determinare un urto pericoloso - la norma stessa non può

trovare applicazione, non ricorrendone i presupposti oggettivi voluti dalla sua ratio interpretata secondo logica.

Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio potendo questa Corte decidere nel merito, allo stato degli atti, non necessitando ulteriori accertamenti, con l'accoglimento dell'originaria opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M. LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, e decidendo nel merito, accoglie l'originaria opposizione ed annulla il provvedimento impugnato; condanna il Comune di XXX alle spese dei giudizi di merito e di legittimità che liquida, rispettivamente, in € 100,00 per esborsi ed € 600,00 per diritti ed onorari, quanto al primo, ed in € 100,00 per esborsi ed € 400,00 per onorari, quanto al secondo, oltre accessori di legge.